Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 14 giugno — Numero 139

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministraziono, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

REGIO DECRETO *11 maggio 1922, n. 711, che modifica la tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Milano.*

REGIO DECRETO *11 maggio 1922, n. 718, che autorizza la Camera di commercio e industria di Savona ad imporre la tassa camerale.*

REGIO DECRETO *28 maggio 1922, n. 726, che autorizza trasporto di fondi dalla parte straordinaria alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 per spese dipendenti dalla guerra.*

REGIO DECRETO *che conferma l'elezione del sindaco della città di Bolzano.*

DECRETO MINISTERIALE *che cancella dall'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario la tenuta Tor Vergata.*

DECRETO COMMISSARIALE *relativo alla data di chiusura della liquidazione del Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali.*

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria e il commercio: Comunicato — Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro*: Perdita di certificati — Situazione della Banca d'Italia — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Disposizioni nel personale dipendente.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 711 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 27 agosto 1905, n. CCCCXXX, che approva la tariffa dei diritti della Camera di commercio e industria di Milano per gli atti da essa emanati;

Viste le deliberazioni 3 novembre 1920 e 18 maggio 1921, colle quali la Camera stessa propone di modificare la tariffa dei diritti predetti;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio e industria di Milano per gli atti da essa emanati, approvata con Regio decreto 27 agosto 1905, numero CCCCXXX (p. s.), è sostituita la seguente:

a) diritti per certificati, esame e copie di atti, iscrizioni nei ruoli compilati dalla Camera:

Per ogni esame degli atti esistenti presso la Camera, L. 1.

Per ogni certificato, per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificata, L. 2.

Per ogni certificato di origine, L. 0,50.
Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 4.
Per certificati di nuove constatazioni d'uso di piazza, L. 20.
Per certificati di prezzi dei listini ufficiali e di derrate e merci, L. 6.
Per certificati di prezzi non quotati dai listini ufficiali di derrate e merci, L. 10.
Certificati di esecutorietà (regolamento generale sulle borse n. 1068, 4 agosto 1913, art. 5), L. 20.
Estratti dal listino ufficiale della borsa o supplementi (regolamento generale sulle borse n. 1038 4 agosto 1913, articolo 5), L. 20.
Per copie di atti camerali e relativa autenticazione, L. 6.
Per ogni pagina o frazione di pagina scritta oltre il primo foglio di carta, L. 0,80.
Per la iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera, L. 100.
Tale diritto è dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo ed è pagabile all'atto della domanda di inscrizione.
Il diritto si deve altresì pagare nuovamente per ogni rinnovazione di domanda d'inscrizione fatta a sensi e per effetto dell'art. 48 del regolamento speciale per la borsa di Milano, approvato il 30 maggio 1917.
Per ogni svincolo di cauzione di mediatori e per mille lire di cauzione oltre le prime cinque mila lire, L. 8.
Id. fino a cinque mila lire, diritto fisso, L. 40.
Per ogni dichiarazione di mutamento e per mille lire di cauzione oltre le prime cinque mila lire, L. 2.
Id. fino a cinque mila lire, diritto fisso, L. 10.
Per certificati d'idoneità all'esercizio della mediazione, L. 50.
b) diritti di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa:
Diritto fisso annuo, L. 100.
In più, diritto proporzionale per ogni milione o frazione L. 45.
In più, per ogni milione o frazione oltre i primi 5, L. 35.
In più, oltre i primi 20 milioni per ogni milione o frazione, L. 28.
In più, oltre i primi 50 milioni per ogni milione o frazione, L. 20.
In più, oltre i primi 70 milioni, per ogni milione o frazione, L. 18.
In più, oltre i primi 90 milioni per ogni milione o frazione, L. 16.
In più, oltre i primi 110 milioni per ogni milione o frazione L. 14.
In più, oltre i primi 130 milioni, per ogni milione o frazione, L. 12.
In più, oltre i primi 150 milioni per ogni milione o frazione, L. 10.
In più oltre i primi 170 milioni per ogni milione o frazione, L. 8.
In più oltre i primi 190 milioni per ogni milione o frazione, L. 6.
In più oltre i primi 210 milioni per ogni milione o frazione, L. 4.
L'importo dei diritti è calcolato sull'ammontare complessivo al valore nominale delle singole ammissioni dei titoli ammessi a quotazione separata.
L'impiego di quotazione è non minore di tre anni ed i relativi diritti, fisso e proporzionale, debbono pagarsi anticipatamente all'atto della domanda di quotazione per un intero triennio.
I trienni hanno sempre principio dal 1° gennaio.
L'anno in corso si computa per anno intero.
Sono esenti da tassa, i valori che per la legge ed il regolamento generale delle borse sono ammessi di diritto alla quotazione. L'importo delle successive emissioni di un titolo già quotato, va sommato all'importo già esistente dello stesso titolo per determinare se è dovuto un supplemento di tassa.
Qualora la Società, i titoli della quale sono ammessi alla quotazione ufficiale, non ottemperino alle disposizioni della lettera *e*) dell'art. 14 del regolamento speciale entro il termine di due mesi dell'avvenuta modificazione, sono soggette ad una multa corrispondente al 50 0[0 dell'importo dei diritti annuali di quotazione:
c) diritti per le tessere d'ingresso in borsa:
Agenti di cambio e persone dell'art. 64 della legge sulle borse L. 50.
Rappresentanti all'autorecinto, L. 300.
Primi impiegati, L. 160.
Secondi, L. 320.
Primi fattorini, L. 120.
Secondi, L. 240.
Per ogni impiegato oltre il secondo, L. 200 in più.
Per ogni fattorino oltre il secondo, L. 150 in più.
d) diritti per l'uso dei telefoni in borsa:
Istituti di credito (telefoni urbani ed interurbani) L. 100.
Banche e banchieri (telefoni urbani ed interurbani) L. 80.00.
Persone non ammesse alle grida:
Telefoni urbani, L. 60,00.
Telefoni interurbani, L. 100,00.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 718 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 18 febbraio 1911, n. 245;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1906, n. LXVII (p. s.), che autorizza la Camera di commercio ed arti di Savona ad imporre una annua tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto camerale, ed approva il regolamento relativo;
Viste le deliberazioni della Camera stessa in data 21 agosto 1913, 9 dicembre 1920, e 10 marzo 1921 con le quali essa propone di modificare il regolamento per la applicazione della tassa predetta;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Camera di commercio e industria di Savona è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio e industria nel proprio distretto.

Art. 2.

Alla tassa predetta sono soggetti tutti gli esercenti di commercio, industria e speculazioni in genere, e di ogni e qualsiasi altra forma di attività industriale e commerciale tanto se abbiano nel distretto camerale la sede principale del loro esercizio, quanto se vi abbiano soltanto delle filiali o succursali.

Art. 3.

In particolare sono soggetti alla tassa camerale:

a) i commercianti ed industriali iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di R. M. nella cat. *B* e gruppo XXVI della cat. *G*, specie 1ª e 2ª (esclusi gli interpreti) e gli agenti di assicurazione e di emigrazione ed in genere gli agenti di affari, qualunque nè la loro classificazione agli effetti della imposta di R. M.

b) tutti coloro che la Camera per mezzo di apposita Commissione, di cui all'art. 4, reputerà imponibili di tassa camerale agli effetti dell'articolo 44, lettera *b)*, della legge 20 marzo 1910, n. 121, sebbene a loro carico non siasi, per qualsiasi ragione, accertato reddito di ricchezza mobile o questo sia inscritto in categoria diversa da quella indicata al comma *a)*

Per la formazione del ruolo dei commercianti e industriali che si trovano in quest'ultima condizione, la Camera ricorrerà all'esame dei ruoli di tassa comunale di esercizi e di rivendite e degli utenti di pesi e misure, oppure ad indagini di ufficio sulla base della denunzia obbligatoria delle Ditte.

c) tutte le Ditte che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 46 della legge predetta il cui elenco sarà pure formato dalla Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

La formazione del ruolo dei contribuenti è deferita ad una Commissione speciale, ma la approvazione definitiva dei ruoli è riservata alla Camera.

Art. 5

La tassa camerale sarà riscossa mediante l'applicazione di una aliquota non superiore ad una lira per ogni cento lire di reddito netto.

Sono esenti i redditi minimi al disotto di L. 600 di reddito netto

Art. 6.

Ogni anno la Camera in sede di bilancio preventivo darà comunicazione al Ministero dell'industria e commercio della aliquota percentuale da applicarsi ai redditi di natura industriale e commerciale. Tale aliquota da determinarsi in relazione al fabbisogno dimostrato col preventivo di ciascun esercizio, non sarà applicabile finchè non sia approvata dal Ministero.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa colle medesime norme delle imposte dirette dello Stato in base ad appositi ruoli formati dalla Camera di commercio e resi esecutivi dal prefetto della Provincia colle norme indicate nell'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 8.

La tassa anzidetta verrà applicata a partire dal 1º gennaio 1923 e sostituirà quella approvata con R. decreto 15 febbraio 1906, n. LXVII (parte supplementare) il quale resta abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

per la riscossione della tassa camerale a favore della Camera di commercio di Savona

Art. 1.

L'ammontare della somma che dovrà essere ripartita sugli esercenti commercio e industriali in base ai redditi rispettivamente accertati, dovrà risultare da apposito stanziamento nel bilancio della Camera fatto al relativo capitolo e non sarà imponibile se non dopo l'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda i termini per la formazione dei ruoli principali e suppletivi, la loro pubblicazione, il visto prefettizio, la modificazione agli interessati ed i loro reclami sono applicabili gli articoli 47 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121 e gli articoli 67 e 68 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 245.

L'accertamento dei redditi in base all'art. 3 lettere *b)* e *c)* del decreto sarà fatto entro il 1° febbraio di ogni anno.

Art. 3.

È in facoltà della Camera di procedere durante l'anno alla compilazione di ruoli suppletivi, oppure ad un unico ruolo suppletivo dopo la pubblicazione dell'ultimo ruolo suppletivo di ricchezza mobile di ogni anno oppure di aggiungere le quote suppletive a quelle che risultano nel ruolo principale dell'anno successivo.

In ogni caso i ruoli suppletivi saranno compilati rispettando i termini e le norme stabilite pei ruoli principali.

Art. 4.

La Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. D. incaricata

di formare i ruoli di tassa camerale è presieduta dal presidente della Camera o da un consigliere suo delegato, ed è composta di un membro della Commissione dei conti e di tre altri consiglieri nominati dalla Camera ogni biennio. Questa Commissione potrà anche farsi coadiuvare nel suo lavoro da una rappresentanza delle Società esercenti e commercianti del distretto.

La definitiva approvazione dei ruoli spetta alla Camera.

Art. 5.

L'ammontare della tassa non potrà oltrepassare i limiti massimi stabiliti dall'art. 5 del R. decreto. Ogni anno la Camera in sede di bilancio preventivo darà comunicazione al Ministero dell'aliquota da applicarsi sui redditi netti a mente dell'art. 6 del R. decreto.

Art. 6.

Nella formazione dei ruoli di tassa camerale occorre aggiungere al carico principale oltre l'aggio di riscossione dovuto agli esattori anche quello spettante al ricevitore provinciale.

Art. 7.

La Commissione formerà due ruoli: nel primo iscriverà i contribuenti ai quali è applicata la tassa camerale in base alla loro iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile secondo l'art. 3, lettera *a*) del Regio decreto e di fronte a ciascun contribuente dovrà essere indicato l'articolo del ruolo di ricchezza mobile.

Nel secondo ruolo saranno iscritti tutti i contribuenti pei quali la Camera deve provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile a sensi dell'art. 3, lettera *B*) del Regio decreto.

Art. 8.

L'accertamento del reddito delle Ditte di cui all'art. 3 lettera *c*) del R. decreto viene dalla Commissione fatto con le norme degli articoli 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e 31 e 67 del regolamento 19 febbraio 1911, nonchè colle seguenti norme:

Entro il 1° gennaio di ciascun anno le Ditte di cui è caso all'art. 46 della legge e tutte quelle che, pure esercitando nel distretto, non sono iscritte nel ruolo di ricchezza mobile sono tenute a dichiarare i redditi netti derivanti dagli stabilimenti, esercizi succursali, ecc. che esse tengono nel distretto

La Camera, assumendo le necessarie informazioni presso chi stimerà opportuno, potrà rettificare le dichiarazioni pervenutele.

Se, decorso il termine sopraindicato, non saranno state fatte le dichiarazioni, la Camera provvederà d'ufficio all'accertamento nel termine indicato all'art. 2.

Art. 9.

All'epoca della trasmissione dei ruoli agli esattori, a cura della Camera e per mezzo della Prefettura con le norme prescritte per le imposte dirette, sarà rimesso al ricevitore provinciale un esemplare del riassunto dei ruoli camerali consegnati agli esattori del distretto, da compilarsi a sensi dell'art. 61 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, il riassunto dovrà indicare anche l'ammontare di ciascuna rata a carico degli esattori.

Art. 10.

Allo scopo di dare più sicura esecuzione all'ultima parte dell'art. 68 del regolamento 19 febbraio 1911, la Camera invierà ai sindaci del distretto due copie dell'avviso annunziante il deposito dei ruoli nell'ufficio comunale ed una copia di esso avviso sarà rispedita alla Camera con la certificazione di avvenuta affissione. Sul ruolo depositato a cura del segretario comunale verrà apposta la certificazione dell'avvenuto deposito nell'ufficio comunale.

Art. 11.

La Camera con la deliberazione che approva i ruoli fisserà anche le epoche del pagamento, in modo che le scadenze coincidano in numero di due con quelle fissate dall'erario per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le quote non eccedenti le lire 5 (cinque) saranno versate in una sola volta alla scadenza fissata.

Art. 12.

I ricorsi presentati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento generale saranno prima esaminati dalla stessa Commissione di accertamento dei ruoli di cui all'art. 5 e poscia la Camera pronuncierà le sue decisioni.

Il reclamo non sospende la riscossione della tassa, la quale sarà rimborsata in accoglimento favorevole della domanda.

I ricorsi per cassazione e riduzione di reddito dovranno essere sempre accompagnati dalle relative decisioni delle Commissioni competenti e da decreto dell'Intendenza di finanza che abbia riconosciuta la cassazione o riduzione del reddito ed ordinato lo sgravio della relativa imposta sulla ricchezza mobile

Per lo sgravio alle Ditte aventi sede fuori del distretto camerale provvede il Consiglio camerale sulla base dei documenti che le ditte presenteranno a corredo delle loro domande.

Art. 13.

La percezione della tassa camerale affidata, secondo l'art. 59 del regolamento 19 febbraio 1911, agli esattori delle imposte dirette dello Stato, è regolata con le medesime norme e principi in vigore per la riscossione di queste e quindi con lo stesso aggio e relative multe.

Art. 14.

Gli esattori dovranno rilasciare alla Camera ricevuta dei ruoli camerali man mano che loro saranno spediti.

Appena ricevuti i ruoli gli esattori spediranno ai contribuenti le bollette d'avviso con invito al pagamento nei termini stabiliti ogni anno con apposita deliberazione camerale.

A scanso di spese, l'ammontare della tassa camerale sarà aggiunto nella stessa bolletta della tassa governativa di ricchezza mobile.

Art. 15.

Quando gli esattori venissero a riconoscere la mancanza di qualche ruolo o qualsiasi altra omissione, dovranno, senza ritardo, informare la Camera per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e versano alle debite scadenze le somme dovute al ricevitore provinciale, il quale le versa al cassiere della Camera entro 5 giorni dalla riscossione.

Le epoche del versamento di dette somme sono quelle stabilite dalla legge in vigore sulla riscossione delle imposte di ricchezza mobile.

Art. 17.

Nello stato mensile delle esenzioni e dei versamenti gli esattori dovranno far figurare, come nelle altre contabilità speciali, anche la situazione della tassa camerale, e gli agenti delle tasse od i sindaci incaricati per legge della sorveglianza degli esattori avranno cura, nelle loro verifiche mensili, di fermare la loro attenzione anche su questo cespite di imposta.

Art. 18.

Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli esattori dovranno presentare alla Camera:

a) la nota dell'ammontare dell'aggio di riscossione su tutte le rate dell'anno;

b) l'elenco dei decreti di esonero o di rimborso emanati dalla Camera o dal presidente durante l'anno;

c) l'elenco delle quote inesigibili per insolvibilità e per irreperibilità riferentesi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti, muniti del visto dell'agente delle imposte.

Il conto sarà liquidato dalla Camera entro il 31 dicembre, salvo per gli esattori che non inviano i documenti in tempo utile, a procedere alla liquidazione nell'anno prossimo.

Art. 19.

Decorso l'anno nel quale furono posti in riscossione, i ruoli dovranno essere restituiti dagli esattori alla Camera, la quale però farà un estratto, vidimato dal presidente, delle partite inesatte da rimettersi all'esattore.

Art. 20.

Occorrendo di stabilire compensi o indennità agli agenti delle imposte per lavori della Camera, sarà provvisto di concerto con l'Intendenza di finanza.

Art. 21.

Saranno a carico della Camera le sole spese per le cartelle di pagamento che ogni anno saranno consegnate agli esattori insieme coi ruoli, in numero adeguato; ogni altro stampato è a carico degli esattori a sensi dell'art. 91 del testo unico 29 giugno 19:2.

Art. 22.

In tutto ciò che non è previsto con le presenti disposizioni regolamentari si osserveranno le prescrizioni generali per l'applicazione e per la riscossione delle imposte, e quelle segnatamente per la imposta di ricchezza mobile.

Roma, 11 maggio 1922.

Visto, d'Ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria ed il commercio
TEOFILO ROSSI.

[N]umero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti [del Re]gno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-1922 fino a quando non siano tradotti in legge secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, con le note di variazione o le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possano occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio finanziario 1921-922;

Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra ricordato il quale autorizza il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate ai capitoli di parte straordinaria numero 63: « Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale, ecc. » e n. 64: « Spese per la guerra », trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi e il funzionamento dei relativi servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le seguenti variazioni:

IN AUMENTO:	
Cap. n. 2. Ministero - Personale comandato . .	900.000 —
Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	68.000.000 —
Cap. n. 20. Spese di leva e assegno giornaliero. ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 21. Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	7.000.000 —
Cap. n. 23. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri ecc.)	18.000.000 —
Cap. n. 26. Spese per i ricoverati negli Stabilimenti sanitari, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 27. Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 29. Spese generali dei corpi, ecc.	1.600.000 —
Cap. n. 35. Casermaggio e combustibile alle truppe	3.650.000 —
Cap. n. 36. Spese varie per le manovre, ecc. . .	250.000 —
Cap. n. 39. Lavori di mantenimento, restauro, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 44. Fitto d'immobili ad uso militare, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 54. Carabinieri Reali - Ufficiali e impiegati civili.	6.500.000 —
Cap. n. 56. Indennità eventuali ai carabinieri Reali	3.100.000 —
	120.000.000 —
IN DIMINUZIONE:	
Cap. n. 63. Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero, ecc.	28.000.000 —
Cap. n. 64. Spese per la guerra.	92.000.000 —
	120. 00.000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — DI SCALEA.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto il paragrafo 21 dello statuto civico per la città di Bolzano;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'elezione a sindaco di Bolzano dell'avvocato dott. Giulió Perathoner.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduta la domanda, con la quale i proprietari della tenuta dell'Agro romano Tor Vergata, ne hanno richiesta la cancellazione dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto Ministeriale 19 ottobre 1921 a termini dell'art. 6 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Veduto il risultato degli accertamenti sopraluogo;

Udito il Comitato permanente di vigilanza per l'Agro romano;

Veduto l'art. 6 del citato Regio decreto-legge;

DECRETA:

Art. 1.

La tenuta Tor Vergata è cancellata dall'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato col suddetto decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921.

Art. 2.

È fatta riserva di revoca del presente provvedimento, qualora entro l'anno agrario 1922-923 essa non si trovi in istato di completo assetto culturale e la stalla non sia integralmente dotata di adatto bestiame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 maggio 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL COMMISSARIO
LIQUIDATORE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1921, col quale veniva messo in liquidazione il Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali autorizzato col decreto Ministeriale 8 giugno 1920;

Veduta la richiesta della Commissione liquidatrice del detto Consorzio in data 10 maggio corrente e la relazione del delegato Ministeriale presso il Consorzio stesso in data 26 corrente;

Veduto il R. decreto-legge 14 maggio 1922, n. 292;

Ritenuto, che, in analogia alle norme comuni per la liquidazione di Società commerciali, il termine della liquidazione del Consorzio debba, agli effetti legali, stabilirsi in seguito all'espletamento delle relative operazioni;

Determina:

La data di chiusura della liquidazione del Consorzio approvvigionamento zucchero per usi industriali, fissata dall'art. 2 del decreto Ministeriale 15 novembre 1921 pel 31 gennaio 1922 e prorogata al 31 maggio 1922 col decreto Ministeriale 30 gennaio 1922, sarà accertata e definitivamente stabilita col decreto Ministeriale che provvederà sui risultati della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 maggio 1922.

Il commissario liquidatore
IMBERTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
per l'industria e il commercio

Comunicato

Il commissario giudiziale della rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione « Le Foncier de France et des Colonies » ha depositato presso la cancelleria del tribunale civile e penale di Milano (n. 3616 reg. ordine, n. 12492 reg. soc., vol. 493, fascicolo 590) il bilancio presuntivo della liquidazione con relativa relazione ed elenco dei creditori.

Tutti coloro che possono avervi interesse sono invitati a prendere visione del detto bilancio e a presentare le loro eventuali opposizioni entro venti giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso, al Ministero dell'industria e commercio, Direzione generale del credito e delle assicurazioni private, Ufficio tecnico delle assicurazoni private.

Si avverte, per opportuna norma degli interessati, che, trascorso il termine sopraindicato, il bilancio presuntivo di liquidazione sarà considerato definitivo e, sulla base di esso, il liquidatore verrà autorizzato a provvedere al parziale soddisfacimento dei crediti non contestati ed ammessi al riparto.

Roma, 13 giugno 1922.

Pel ministro
V. CAMANNI.

MINISTERO
per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 12 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	76 31	Dinari	
Londra	89 —	Corone jugoslave	
Svizzera	378 50	Belgio	163 85
Spagna	—	Olanda	7 65
Berlino	6 16	Pesos oro	—
Vienna	0 11	Pesos carta	—
Praga	37 75	New York	19 80

Oro 382 04

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 netto (1906)	72 835	
3,50 % netto (1902)		
3 % lordo	—	
5 % netto	81 48	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	189047	Degiorgis Maria fu Giuseppe, ved. di Gamba Battista, domiciliata a Pica (Alessandria) . . . . L.	480 —
3,50 0[0 (1902)	26776	Asilo infantile Baretto in Barbania (Torino). Vincolata . . . »	10 50
Cons. 5 0[0	20995 Polizza comb.	Prela Luigi fu Giovanni, dom. a Riva Pinerolo (Torino) . . . »	20 —
4,50 0[0	01739 Assegno provv.	Commissaria Piani, addetta all'Ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Udine . . . . »	6 35
3,50 0[0	754741	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Fregona (Treviso) . . . . »	962 50
3,50 0[0 (1902)	7563	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
Cons. 5 0[0	21299	Intestata come la precedente. . . . . »	15 —
3,50 0[0	245588	Romanin Floreano fu Fortunato, dom. a Forni Avoltri (Udine) »	7 —
Cons. 5 0[0	107318	Mercurio Nicolangelo di Giuseppe, dom. a Palo del Colle (Bari) . . . . »	200 —
3,50 0[0	146712	Marcenaro Giuseppe fu Francesco, interdetto, sotto la tutela di Marcenaro Agostino fu Francesco, dom. a Campomorone (Genova) . . . . »	235 —
5 0[0	13127 Polizza comb.	Sguerri Pasquale di Iacopo, dom. a Santandrea (Arezzo). Vincolata. . . . . »	30 —
»	45157	Serarcangeli Silvio di Arrigo, minore sotto la patria podestà del padre, dom. a Bari. . . . . »	250 —
»	45158	Serarcangeli Teresa di Arrigo, minore, ecc. come la precedente. . . . . »	250 —
Cons. 5 0[0	112899	Chiaramonte Maria di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Gragnano (Napoli) . . . . . »	65 —
3,50 0[0	599525	Beneficio parrocchiale di Marsure (Udine) . . . . »	7 —
»	577700	Scarpecci Enrico di Francesco, interdetto, sotto la tutela del padre, domiciliato a Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) . . »	35 —
3,50 0[0 (1902)	7957	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Marsure di Aviano (Udine) . . . . »	7 —
»	7959	Fabbriceria di San Lorenzo in Marsure in Aviano (Udine) . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0[0 (1902	15053	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Marsure di Aviano (Udine) . . . . L.	14 —
3.50 0[0 (1906)	675469	Chiesa di San Lorenzo in Marsure, frazione del comune di Aviano (Udine) . . . . »	17 50
»	220697	Confraternita di Santa Maria della Stella di Ostuni (Lecce) . »	14 —
»	49199	Congregazione delle Sorelle sotto il titolo di Santa Maria della Stella in Terra di Otranto, rappresentata dal priore *pro-tempore* . . . . »	3 50
»	215820	Parrocchia di San Nicola a Scheggino in Spoleto (Perugia) . »	3 50
»	400376	Parrocchia di San Nicola a Scheggino (Perugia) . . . . . . »	7 —
3,50 0[0	571003	Parrocchia di San Nicola in Scheggine (Perugia) . . . . »	7 —
Cons. 5 0[0	66506	Guida Mariano fu Antonio, dom. a Napoli . . . . »	20 —
3,50 0[0	16458	Fabbriceria Parrocchiale di San Pietro in Pino di Molassano (Genova) . . . . »	66 50
Cons. 5 0[0	217242	Musletti Vittorio fu Alcide, dom. a Rodi (Egeo) . . . . »	80 —
»	6995	Vignetti Giovanni di Pasquale . . . . »	20 —
»	6996	Vignetti Erminio di Pasquale . . . . »	20 —
»	197182	Rey Gino di Alessandro, dom. a Firenze . . . . »	2800 —

Roma, 31 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 20 maggio 1922	Situazione al 31 maggio 1922
Cassa (Specie metalliche)	939.110.000	939.192.000
Portafoglio su piazze italiane	4.317.768.000	4.320.010.000
Anticipazioni	3.080.495.000	3.054.757.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	652.852.000	659.005.000
Circolazione	13.244.614.000	13.448.828.000
Debiti a vista	850.644.000	886.708.000
Depositi in C[C[fruttifero	943.598.000	990.802.000
Rapporto della riserva alla circolazione	21.27 0[0	20.48 0[0

Il direttore: DARIO PERUZY.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Cattoretti Giuditta, nata Tartaglino, ufficiale telefonica a L. 4100 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 9 febbraio 1922.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1922:

Mesticci Attilio, guardafili telefonico a L. 3150, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 13 dicembre 1921.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Guerci dott. Pietro, segretario a L. 5200 + 800, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dall'11 febbraio 1922.

Con R. decreto del 3 marzo 1922:

Galli Ida, nata Schenardi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dall'8 febbraio 1922.

Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.